

**IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza delle società "X Srl" e "Y Srl", inoltrata in data ----- per il tramite della Direzione Provinciale di -----, volta ad acquisire, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere del Comitato in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di fusione e successiva scissione parziale non proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha fornito risposta alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione in data ----- ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

**PREMESSO CHE**

- le società istanti svolgono attività di costruzione, compravendita e amministrazione di beni immobili;
- il capitale sociale di entrambe è detenuto dai tre fratelli --, --- ed -----, nella misura di un terzo ciascuno;
- a causa dei conflitti insorti tra i fratelli, gli stessi manifestano la volontà di creare tre società di capitali, ognuna delle quali di esclusiva proprietà di ciascun socio. A ciascuna di tali nuove società sarà assegnato un terzo del patrimonio complessivo attualmente della X srl e della Y srl;
- la sequenza logico-temporale attraverso la quale si intende realizzare il progetto di ristrutturazione aziendale prevede dapprima una fusione per incorporazione della società X srl nella società Y srl a valori fiscali storici e successivamente una scissione parziale non proporzionale della società risultante dalla fusione;
- in conseguenza di dette operazioni uno dei fratelli diverrà titolare della totalità delle quote delle società scissa, mentre gli altri due rispettivamente della totalità delle quote delle società beneficiarie appositamente costituite.
- da tale operazione conseguirà che alla società scissa ed alle nuove società sarà imputata una porzione di elementi dell'attivo, comprensiva di beni immobiliari, ed altri elementi del passivo proporzionalmente ripartiti in base alle originarie partecipazioni dei soci al capitale netto della società originaria;
- i soci, una volta effettuata la riorganizzazione, non intendono cedere le proprie partecipazioni, ma al contrario dichiarano di voler proseguire l'attività di gestione degli immobili in completa autonomia gestionale;
- è esclusa qualsiasi corresponsione di ristori in denaro o in natura tra i soci in quanto gli interessi economici degli stessi non risultano in alcun modo pregiudicati dall'operazione che intendono porre in essere;

## RITENUTO CHE

in linea generale, la valutazione in ordine all'applicabilità della norma antielusiva contenuta nell'articolo 37-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve essere effettuata sulla base dell'analisi del comportamento tenuto, nel suo complesso, dal contribuente.

In concreto, deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari per considerare elusiva l'operazione e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e il conseguimento di vantaggi fiscali.

In particolare, quanto al requisito dell'assenza di valide ragioni economiche, l'istante si limita ad enunciare, in modo del tutto generico, l'esistenza nell'ambito della compagine societaria di un'irrisolvibile situazione di conflittualità tra i soci che avrebbe determinato uno stato di inattività gestionale. Dall'esame della documentazione prodotta dall'istante (ad esempio, verbali del consiglio di amministrazione) non vi è traccia di tale disaccordo tra i soci né dell'idoneità della scissione a far venir meno tale dissidio.

Per quanto concerne l'indebito risparmio d'imposta, nel caso in cui l'iniziativa in parola venisse realizzata con le modalità illustrate, i soci delle società istanti otterrebbero vantaggi fiscali altrimenti non conseguibili. In particolare, la scissione, da ritenersi sostanzialmente non proporzionale, potrebbe prestarsi ad un uso "distorto" finalizzato ad una mera assegnazione di beni ai soci. In questa ipotesi, infatti, qualora anche solo una delle tre società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività, risultando un mero "contenitore" dei beni trasferiti, il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento *sine die* della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti, ai sensi dell'art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3, del TUIR.

Sembra ricorrere, nella fattispecie, anche il requisito dell'aggiramento degli obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario, con riguardo alle disposizioni contenute nel richiamato art. 86, comma 1, lett. c) e comma 3, del TUIR, le quali, pertanto, devono ritenersi aggirate proprio in ragione di un abuso dello strumento negoziale da parte del contribuente.

Tutto ciò premesso, il Comitato, sui presupposti espressi nella motivazione, è del

## PARERE

che l'operazione di fusione e la successiva scissione parziale non proporzionale, così come rappresentate nell'istanza in esame, siano strumentali alla mera assegnazione di beni ai soci e non ad una vera riorganizzazione aziendale finalizzata a rendere più efficace l'attività d'impresa esercitata. Ciò fa sì che l'articolata operazione che si vorrebbe porre in essere presenta aspetti di elusività in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire vantaggi tributari (rinvenibili nel mancato assoggettamento a tassazione del valore normale dei beni assegnati ai soci) da considerare indebiti, poiché realizzati attraverso l'aggiramento di obblighi previsti dall'ordinamento.

Roma, 13 luglio 2005